

zeri politici! Noi dobbiamo, con intento veramente liberale, affidare la difesa delle Opere pie non alle autorità soltanto, ma a tutti i cittadini, perchè l'unità vivente del popolo non deve essere una frase soltanto; deve essere una verità concreta, significatrice che il diritto di tutti è il diritto di ciascuno, e più ancora un sentimento vivo, per cui ciascuno senta con pari intensità l'offesa al diritto proprio e l'offesa al diritto altrui. Io mi auguro che questi propositi siano quelli del presidente del Consiglio: e gli domando se egli manterrà conformemente a siffatti propositi l'articolo 70 del disegno di legge ministeriale. I tre articoli del disegno della Commissione, non ostante il grande amore e la sicura competenza dei commissari, a parer mio, non sono l'atto di risurrezione, ma sono invece l'atto di morte dell'azione popolare. (*Oh! oh!*)

Se voi, dopo di aver troncate le braccia e le gambe all'antico Istituto romano, gli direte l'evangelico *„surge et ambula „*, Lazzaro non risorgerà altrimenti che nella lettera delle vostre leggi, non farà certo alcun cammino nella vita italiana. (*Bravo! Bene! — Approvazioni — Molti deputati vanno a congratularsi coll'oratore.*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

**Sanguinetti Cesare.** Onorevoli colleghi, io non intendo di fare un lungo discorso in ordine all'articolo 67 e seguenti; mi limiterò solo ad alcune osservazioni brevissime, che in parte hanno già fatto tema del discorso dell'egregio nostro collega Gianturco, esaminando in ispecie l'ultima parte dell'articolo stesso e più precisamente il numero 3 della lettera *b*, dove si parla dell'esercizio della azione civile quando viene inserita nel giudizio penale. Nella qual parte io mi trovo completamente dissenziente da quando diceva testè l'onorevole Gianturco, come mi trovo in gran parte dissenziente anche da quanto propone la Giunta parlamentare.

La risurrezione dell'azione popolare è stato ottimo e liberale pensiero così del Ministro proponente del disegno di legge come della Commissione che lo ha esaminato. Senonchè, mentre la proposta dell'azione popolare riesciva nella sua essenza perfettamente consona allo spirito giuridico rinnovato dei tempi moderni ed alle guarentigie ampie, complete di cui noi vogliamo circondato il patrimonio dei poveri, per alcune limitazioni e più precisamente per quella della quale io sto ora intrattenendo, sembra modestamente a me che non raggiunga completamente il suo nobilissimo fine.

Che il patrimonio del povero, ridato al povero per le provvide disposizioni della legge, debba essere da lui solo tutelato e difeso è principio di così grande evidenza, e di così pronta santità, che nessuno lo può per fermo combattere; ma nel medesimo tempo, una volta che il principio è accettato, non parrebbe dubbio che se ne dovessero ammettere indistintamente tutte le conseguenze.

Diffatti il progetto dell'onorevole Ministro, assai più largo nell'articolo relativo a questa materia di quello che non sia l'articolo 67 della Commissione, affermava limpidamente l'idea, e la esplicava apponendovi un'unica restrizione, quella, che poi formò soggetto delle eccezioni della Commissione e della critica dell'onorevole Gianturco.

Voglio dire, cioè, che l'onorevole Ministro proponente limitava la condizione, a cui veniva subordinato l'esercizio dell'azione popolare, esclusivamente all'autorizzazione della Autorità amministrativa; perchè esigevo che, in conformità di quello che era stato proposto ed adottato nella nuova legge comunale e provinciale, l'azione popolare non si potesse introdurre se non quando fosse stata autorizzata nel suo esercizio dalla Giunta amministrativa.

Ora questa condizione a me sembra che con tutta giustizia ed esattezza giuridica sia stata respinta dalla Commissione parlamentare, perchè il sottoporre l'esercizio di un'azione giudiziaria alla autorizzazione di una Autorità diversa dalla giudiziaria, e più propriamente della Autorità amministrativa, è cosa che repugna all'intima essenza dell'azione medesima, e nel tempo stesso fa incorrere nel grave pericolo, segnalato dalla Commissione, che cioè praticamente avvenga, come in realtà finora si vide nel breve esperimento fatto dalla nuova legge comunale o provinciale, che rimanga sterile di effetti, perchè nessuno si assuma di proporre un'azione, la quale possa essere difficoltà ed inceppata da siffatta preventiva autorizzazione.

Il disegno ministeriale però era larghissimo là, dove riguardava il modo ed il tempo dell'esercizio dell'azione, poichè concedeva l'azione popolare senza distinzioni ad ogni cittadino che versasse nelle condizioni in esso previste, quante volte egli fosse domiciliato nel Comune e diceva semplicemente *„l'azione giudiziale. „* Nella quale frase amplissima veniva compresa tanto l'azione civile, che veniva sperimentata in sede ordinaria dinanzi al tribunale civile quanto l'azione civile introdotta nei giudizi penali.

E come il disegno ministeriale a questo pro-